



IL FISCO SEMPLICE

u. 7-8
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

"Decreto Crescita"

I principali risultati conseguiti dall'azione politica di Confcommercio in materia fiscale

Sul recente **"Decreto Crescita"** la **Confederazione** ha svolto una importante azione politica che ha portato al conseguimento di alcuni risultati di particolare rilievo soprattutto in materia fiscale.

Scopo di questo articolo, pertanto, è quello di illustrare, brevemente, i risultati conseguiti da **CONFCOMMERCIO** e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese.

1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi ("super ammortamento")

Viene reintrodotta il cosiddetto **"super ammortamento"** sia per i soggetti titolari di reddito d'impresa sia per gli esercenti arti e professioni. Si tratta di un intervento richiesto in più circostanze dalla **Confederazione**.

L'agevolazione – pari al **130%** del costo di acquisizione – riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**.

La maggiorazione dell'ammortamento scatta anche nel caso in cui l'acquisto avvenga nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020, a condizione, però, che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame tutti i veicoli ed i mezzi di trasporto, anche se utilizzati dall'impresa quali beni strumentali.

Rispetto alla disciplina previgente, ora viene previsto che il **"super ammortamento"** non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

2. Revisione della "Mini-IRES"

Considerata la complessità della disciplina introdotta con la legge di bilancio 2019, la **Confederazione** aveva proposto una revisione della cosiddetta **"Mini-IRES"**. Si ricorda, infatti, che nella versione previgente era prevista una corposa riduzione dell'aliquota IRES (nove punti percentuali, dal 24% al 15%),

L'aforisma del mese

Le vedute del Governo sull'economia possono essere riassunte in frasi molto brevi. Se si muove, tassalo. Se continua a muoversi, regolamentalo. E se smette di muoversi, sussidiarlo.

– Ronald Reagan

a fronte non solo dell'accantonamento degli utili a riserve diverse da quelle non disponibili, ma anche della necessità di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi e di assumere nuova forza lavoro in eccedenza rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018.

La nuova agevolazione, invece, prevede che, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti del patrimonio netto, si applica l'aliquota IRES ridotta (in luogo dell'aliquota ordinaria del 24%) nelle seguenti misure:

- › **22,5%** per il periodo d'imposta **2019**;
- › **21,5%** per il periodo d'imposta **2020**;
- › **21%** per il periodo d'imposta **2021**;
- › **20,5%** per il periodo d'imposta **2022**;
- › **20%**, a regime, a decorrere dal periodo d'imposta **2023**.

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione in esame riguarda sia gli imprenditori individuali sia le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, oltre alle società di capitali, ed è applicabile, facoltativamente, sul reddito di impresa dichiarato.

3. **Maggiorazione della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES)**

Dopo l'incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese, avvenuto con legge di bilancio 2019, il Governo è intervenuto, nuovamente, nella direzione auspicata dalla Confederazione elevando, gradualmente, la percentuale di deducibilità dell'imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, **a regime nel 2023, la totale deducibilità**. In particolare:

- › per il periodo di imposta **2019**, la deducibilità passa dal **40%** al **50%**;
- › per i periodi imposta **2020** e **2021**, la deducibilità passa dal **50%** al **60%**;
- › per il periodo di imposta **2022**, la deducibilità passa dal **60%** al **70%**;
- › a decorrere dal periodo d'imposta **2023, a regime**, la deducibilità passa dal **70%** al **100%**.

4. **Vendita di beni tramite piattaforme digitali**

Per gli anni 2019 e 2020 viene introdotta, a carico delle piattaforme digitali che facilitano le vendite a distanza, una serie di obblighi di natura informativa.

In particolare, viene stabilito che il soggetto passivo, titolare di un'interfaccia elettronica intermediaria per le vendite a distanza, sia tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, una serie di informazioni (che vanno, ad esempio, dalla denominazione all'indirizzo di posta elettronica, al numero totale delle unità vendute in Italia). L'obbligo informativo dovrà essere assolto con cadenza trimestrale secondo le modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

È prevista anche una disciplina sanzionatoria: se il soggetto passivo, il quale facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza, non trasmette, o trasmette in modo incompleto, i dati richiesti, questi sarà anche ritenuto responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

5. **Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante**

A seguito dell'emanazione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, che delimitata fortemente il perimetro di applicazione della norma sul credito d'imposta in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si è resa necessaria l'emanazione una norma di natura interpretativa. Tale norma è il risultato di una **decisa azione politica** congiunta della **Confederazione** e della **Federazione di Settore (FIGISC)**.

In particolare, è stato ora chiarito che il credito d'imposta previsto in favore dell'esercente l'impianto di distribuzione – pari al **50%** delle commissioni riferite a pagamenti elettronici – spetti non solo nel caso di acquisti effettuati da imprese e lavoratori autonomi ma anche nel caso di acquisti effettuati da consumatori finali.

La norma interpretativa, inoltre, ha chiarito come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, stabilendo che, in

tal caso, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume di affari annuo derivante dalle cessioni di carburante ed il volume di affari annuo complessivo.

6. **Trasmissione telematica dei corrispettivi: nella fase di avvio (sei mesi) si potranno continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa senza incorrere in sanzioni**

Sull'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi – la cui prima fase, come noto, è scattata lo scorso 1° luglio per i commercianti con un volume di affari superiore a 400.000 euro, mentre, per tutti gli altri soggetti, scatterà dal 1° gennaio 2020 – il Governo è venuto in parte incontro alle istanze della Confederazione che aveva chiesto di ridurre le difficoltà operative che avrebbero potuto incontrare imprese ed intermediari nella fase di avvio del nuovo adempimento.

In primo luogo viene prevista una **"moratoria" dalle sanzioni** della durata di **sei mesi** a condizione che gli operatori interessati provvedano alla trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro un mese dall'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A regime, poi, è stato previsto che la trasmissione dei corrispettivi debba essere effettuata entro **12 giorni** dall'operazione (in luogo dei precedenti **5 giorni**).

Fondamentale è stata, inoltre, l'interlocuzione che la **Confederazione** ha avuto con l'**Agenzia delle Entrate**. Infatti, con una circolare interpretativa, è stato chiarito che i commercianti al dettaglio che non hanno ancora potuto dotarsi del registratore telematico per trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i primi sei mesi, il vecchio registratore di cassa senza incorrere in sanzioni, inviando i dati all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

7. **ISA: Proroga dei termini di versamento delle imposte**

Il ritardo accumulato nella **"messa in opera"** dei nuovi **Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale** – i cosiddetti **ISA**, che hanno sostituito i vecchi Studi di Settore – ha convinto il Governo ad accogliere le istanze della **Confederazione** che aveva denunciato un **"debutto al buio"** del nuovo strumento di *compliance*.

Per i contribuenti interessati (**circa 3,6 milioni di soggetti**) è stata, quindi, prevista la **proroga del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019**.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la predetta proroga riguarda anche i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

8. **Il "pacchetto" semplificazioni fiscali**

La **Confederazione** da tempo chiede alle Istituzioni una decisa azione di **semplificazione degli adempimenti fiscali a carico di imprese e contribuenti**. A tal fine ha formulato al Governo una serie di proposte che hanno trovato in parte accoglienza con il "Decreto Crescita".

- **Cedolare secca**

Vengono eliminate le sanzioni applicabili in caso di mancata comunicazione della proroga dell'applicazione della cedolare secca.

- **Dichiarazioni comprensibili**

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni dovranno essere comprensibili anche dai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Essi, inoltre, dovranno essere messi a disposizione del contribuente almeno 60 giorni prima del relativo adempimento.

- **Dichiarazioni IMU e TASI**

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) viene posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre.

- **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale**

Ai fini della compilazione dei modelli dei nuovi ISA, l'Agenzia delle Entrate non potrà richiedere informazioni che risultino già indicate dal contribuente in altri quadri della dichiarazione dei redditi. La novità si applicherà a partire dal 2020.

- **Lettera d'intento**

Vengono introdotte delle semplificazioni negli adempimenti dei contribuenti per l'applicazione del regime di esenzione

IVA. Viene eliminato l'obbligo di numerare e annotare in un apposito registro le dichiarazioni di intento emesse e ricevute.

- Obbligo di invito al contraddittorio

A partire dal 1° luglio 2020, se al soggetto controllato non è stato rilasciato un PVC in fase di verifica, l'Agenzia delle Entrate avrà obbligo di convocare il contribuente prima di emettere un avviso di accertamento. L'accertamento senza invito al contraddittorio potrà essere emesso solo nei casi di particolare urgenza (specificatamente motivata) o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

- TASI immobili merce

A partire dal 2022, è prevista l'esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- Immobili in comodato d'uso

Semplificazioni documentali per fruire delle agevolazioni fiscali sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

- Ravvedimento parziale

Con un'interpretazione autentica, è stato precisato che il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti.

- Termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi

Slitta dal 30 settembre al 30 novembre, il termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e della dichiarazione IRAP.

- Emissione delle fatture elettroniche

Aumenta da 10 a 12 il numero dei giorni dall'effettuazione dell'operazione entro i quali deve essere emessa la fattura elettronica.

- Comunicazioni periodiche IVA

È prevista la possibilità per i soggetti passivi d'imposta di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio (invece che entro il 30 aprile): in tale ipotesi, i contribuenti saranno esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione periodica IVA relativa al 4° trimestre dell'anno precedente.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ RICERCA E SVILUPPO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 182 del 6 giugno 2019

In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la Risposta n. 182 del 6 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di una società specializzata nello sviluppo tecnologico, il compenso corrisposto all'amministratore unico, che svolge esclusivamente l'attività di ricerca, in assenza di dipendenti e collaboratori, è agevolabile nella misura del 25 per cento, ma solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore.



APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO ALLE DELIBERE DI UTILI ADOTTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 6 giugno 2019

Con la Risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018.

Al riguardo, viene precisato che la Legge di Bilancio del 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche dal 1° gennaio 2018, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, estendendo l'aliquota nella misura del 26 per cento e la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.

Tuttavia, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, la medesima Legge di bilancio ha previsto un regime transitorio.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili. L'Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente.

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CORRETTA EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58 dell'11 giugno 2019

Con la Risoluzione n.58 dell'11 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta emissione delle note di variazione, nell'ipotesi di cessioni di beni a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell'Unione Europea, che possono essere effettuate senza applicazione dell'IVA o con diritto al rimborso dell'imposta applicata.

In particolare, considerato che le note di variazione – siano esse in aumento o in diminuzione – hanno la funzione di rettificare l'ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura rispettandone il contenuto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le stesse devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture le quali, a partire dal 1° settembre 2018, vanno emesse in modalità elettronica.

Ne deriva che anche le note di variazione, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *tax free shopping*, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI PER I QUALI RISULTANO ANOMALIE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2019, vengono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni desunte dall'analisi dei dati relativi al censimento dei distributori automatici e alla conseguente trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti dalla loro gestione.

Il Provvedimento dispone, quindi, l'invio di comunicazioni, basate su due macro-tipologie di criteri selettivi, riguardanti, in un caso, i contribuenti titolari di partita Iva che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, risultano svolgere l'attività di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici e, tuttavia, non hanno censito alcun distributore automatico; nell'altro caso, i contribuenti che presentano anomalie nei flussi trasmessi in relazione ai distributori automatici che gestiscono.

A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente che riconosca gli errori o le omissioni segnalati potrà regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e, in ogni caso, provvedendo a rimuovere le anomalie riscontrate in relazione alle future trasmissioni di dati.

CHIARIMENTI IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE DI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA, ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019

A seguito delle recenti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 e ai diversi interventi normativi che si sono conclusi con legge di bilancio 2019, nonché con la Legge n. 12 del 2019, recante disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni sul tema.

Col documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha approfondito l'intera disciplina della fatturazione elettronica e, in particolar modo, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, la fatturazione di prestazioni sanitarie (anche nell'ipotesi di opposizione all'utilizzo dei dati ai fini della precompilata, da parte dell'interessato), le sanzioni, l'esterometro, l'inversione contabile ed autofatture ed, infine, la conservazione e consultazione delle fatture elettroniche.

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 197 del 18 giugno 2019

Con la Risposta n. 197 del 18 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, nel corso del periodo di imposta 2017, ha conseguito perdite relative ad alcuni crediti di natura commerciale per i quali è già maturata la prescrizione, chiarendo se le predette perdite possano essere dedotte fiscalmente.

In linea di principio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prescrizione del credito rappresenta un elemento certo e preciso, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, il comportamento di inattività del contribuente nella riscossione dei crediti scaduti corrisponde a una volontà liberale, tale da comportare l'indeducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 18 giugno 2019

Con la Risposta n. 198 del 18 giugno 2019, considerando il caso di una società la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio ma che svolge, in aggiunta alle ordinarie modalità di vendita, anche l'attività del commercio elettronico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se i corrispettivi conseguiti dalle vendite *on-line* siano soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Al riguardo, richiamando il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, con cui sono stati individuati specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, tra detti esoneri, vengono ricompresi anche i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico che, però, devono essere annotati nell'apposito registro (previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973), ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro per le fatture eventualmente emesse.



DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 205 del 25 giugno 2019

Con la risposta n.205 del 25 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di detassazione dei premi di risultato. In particolare, viene chiesto se è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali – con l'aliquota del 10 per cento – al premio di risultato relativo all'anno 2018, che verrà erogato da una società ai propri dipendenti nel corso dell'anno 2019, in forza di un accordo stipulato con le rappresentanze sindacali, in data 26 novembre 2018.

Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, la società in questione, nella sua qualità di sostituto d'imposta, non può applicare su detti premi l'aliquota agevolata del 10 per cento, quale imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. A sostegno del proprio parere, l'Amministrazione finanziaria ha asserito che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale condizione non risulta, tuttavia, soddisfatta nel caso di specie, tenuto conto che i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell'incremento (2018).



COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 27 giugno 2019, viene approvata la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2015-2016-2017, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore.

Le comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base dei criteri indicati nella citata specifica tecnica, sono pubblicate nel "Cassetto Fiscale" dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, in base al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015, tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2018, per il periodo di imposta 2017. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l'Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti - che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle citate comunicazioni di anomalie.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15 DEL 29 GIUGNO 2019

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019

Con la Circolare n. 15 del 29 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni per fare fronte alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Come noto, dal 1° gennaio 2020 - o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro - tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.

Tuttavia, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, qualora i predetti soggetti non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A tal fine, con il documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha reso noto che, con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione, saranno individuate le modalità telematiche.

Nel frattempo, fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato, è possibile adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico, nonché l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

Nel primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con il Provvedimento del 4 luglio 2019, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha definito le ulteriori modalità per la trasmissione dei dati in questione, utilizzabili nel periodo transitorio, per consentire a coloro che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati entro i più ampi termini previsti dal comma 6-ter, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (ossia, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione),

In particolare, col provvedimento in esame, viene disposto che la trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario. In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, direttamente dal contribuente o dall'intermediario abilitato, mediante i seguenti servizi *on-line* messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

- › servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- › servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione";

Una terza soluzione prevede, infine, la possibilità dell'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

NOTE DI CREDITO EMESSE IN RELAZIONE AD OPERAZIONI FATTURATE IN BASE AL REGIME FORFETARIO

Risposta dell'Agazia delle Entrate n. 227 dell'11 luglio 2019

In tema di regime forfettario, con la Risposta n. 227 dell'11 luglio 2019, l'Agazia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto che, per la prestazione di servizi dallo stesso resa, ha emesso una fattura e, successivamente, a seguito di un accordo transattivo tra le parti, che ha determinato una riduzione dell'importo della somma dovuta per la prestazione e, di conseguenza, una riduzione dell'ammontare imponibile esposto in fattura, intende emettere una nota di credito per la differenza.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in tal caso, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario, e tale regime forfettario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ DI UN'AZIENDA

Risposta dell'Agazia delle Entrate n. 231 del 12 luglio 2019

Esaminando il caso di un soggetto che, dopo aver acquisito con contratto di donazione una azienda agricola, usufruendo dell'agevolazione fiscale, ed essersi impegnato a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni, intende ora cedere la nuda proprietà di una parte di essa, riservandosi, tuttavia, il diritto d'usufrutto vita natural durante, con la Risposta n. 231 del 12 aprile 2019, l'Agazia delle Entrate ha chiarito se, pur in presenza di prosecuzione dell'attività d'impresa e pur riservandosi il diritto d'usufrutto sull'immobile, l'atto di cessione della nuda proprietà in questione comporti la decadenza dell'agevolazione fiscale. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in tema di diritto di usufrutto sul complesso aziendale, in linea generale, il soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione di cui, successivamente, trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall'agevolazione in esame, a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività di impresa.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

VENDITA TERRENO AGRICOLO

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini IVA della cessione, da parte di un'impresa, di un terreno agricolo

RISPOSTA Ai fini IVA, non sono considerate cessioni di beni (e quindi sono fuori dal campo IVA) le cessioni che hanno per oggetto "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni". La qualità di essere "suscettibile di utilizzazione edificatoria" rileva in negativo: la cessione di tutti i terreni da parte di un soggetto IVA è assoggetta a IVA, a meno che essi siano "non suscettibili di utilizzazione edificatoria"; la norma precisa che "Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n.10" (e cioè le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale).

Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'art.1 della Tariffa parte I allegata al DPR n.131/86, stabilisce un'aliquota del 9%, nel caso in cui il trasferimento di terreni "agricoli e relative pertinenze" avvenga a favore di acquirenti imprenditori agricoli a titolo principale; in caso contrario, sussiste un'aliquota maggiorata del 15%.



FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede conferma del fatto che le fatture per prestazioni sanitarie debbano essere emesse in formato cartaceo anche se emesse da parte di operatori che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

RISPOSTA Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14 del 2019, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018, per l'anno 2019, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, i cui dati non debbono essere inviati al Sistema TS, non devono emettere fatture elettroniche, ove tali prestazioni siano effettuate nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

DOMANDA Si chiede di conoscere la data da inserire nel campo “Data”, nel caso di emissione di fattura elettronica differita

RISPOSTA L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14 del 2019, ha specificato che, nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ovvero da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, è possibile continuare ad avvalersi della fattura differita. Al riguardo, potrà essere indicata una sola data che, per le fatture differite elettroniche via Sdl, corrisponde a quella dell’ultima operazione effettuata.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

DOMANDA Si chiede di sapere se il calcolo della tassa per l’occupazione del suolo pubblico possa essere commisurato alle ore nell’arco della giornata

RISPOSTA Con riferimento alle occupazioni temporanee, in base alla disciplina generale, dettata dall’art. 45 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la tassa in questione si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione del suolo. Tuttavia, i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune o dalla Provincia in relazione alle singole fattispecie.

LETTERA D’INTENTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se la lettera d’intento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. Crescita, non dovrà più essere consegnata al fornitore, al prestatore o in dogana

RISPOSTA La modifica introdotta dal D.L. Crescita ha, effettivamente, soppresso l’obbligo di consegnare la lettera di intento al fornitore o prestatore o in dogana. La lettera d’intento dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà rilasciare una ricevuta con le indicazioni del protocollo di ricezione. Gli estremi del detto protocollo dovranno essere, poi, indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento. Si sottolinea, però, che le modifiche introdotte dal citato D.L. Crescita entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2020.

DOMANDA Si chiede di conoscere se un soggetto, che svolge attività di commercio all’ingrosso, possa avere il registratore di cassa ed emettere lo scontrino fiscale al posto della fattura elettronica, con riferimento alle vendite on-line, stante la difficoltà di emettere il documento elettronico, con riferimento a tali vendite, a causa della frequente errata indicazione dei codici fiscali da parte degli acquirenti

RISPOSTA Il commercio elettronico di beni è esonerato dall’obbligo di emissione della fattura, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Al riguardo, si precisa che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 274 del 2009, ha affermato che l’attività di e-commerce è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e neppure all’obbligo di certificazione mediante scontrino fiscale.

Per tali ragioni, il venditore può limitarsi a registrare il corrispettivo giornaliero, senza la necessità di emettere alcun documento fiscale.

La cessione di beni via internet sono esonerate anche dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in base al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.

SCADENZARIO FISCALE

AGOSTO-SETTEMBRE 2019

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone - Termini di presentazione e di versamento

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 novembre 2019, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2019, prorogato al 1°luglio 2019, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

MARTEDÌ 20 AGOSTO

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 telematico delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 luglio 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Secondo trimestre 2019

Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6032) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).

IVA - Contribuenti trimestrali - Secondo trimestre 2019

Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6032) per soggetti trimestrali ordinari.

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

SABATO 31 AGOSTO

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie - Versamento della rata

Versamento rateale ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva)

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro")

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento rata bimestrale dell'imposta di bollo in modo virtuale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Processi verbali di constatazione

Versamento rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie

Versamento rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Atti del procedimento di accertamento

Versamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio, e di accertamenti con adesione.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 settembre 2019, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2019, prorogato al 1° luglio 2019, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

Lunedì 16 settembre

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

IVA - Liquidazioni periodiche

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 20 agosto 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di agosto 2019

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

ASSISTENZA FISCALE - Comunicazioni relative ai versamenti in acconto

Comunicazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale da parte di chi a novembre intende non versare acconto per 2019 o versare in misura inferiore.

IRES / IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Termini di presentazione

Presentazione telematica della dichiarazione Modello REDDITI 2019 e della dichiarazione Modello IRAP 2019 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES.

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

ISA / INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE - Comunicazione variazione codice attività

Presentazione della variazione dati, senza applicazione di sanzioni, al fine di comunicare il codice attività, non precedentemente comunicato, ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale .

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse

Annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.

IVA - Rimborsi a non residenti e rimborsi per imposta assolta all'estero

Presentazione delle istanze di rimborso da parte di non residenti o dell'imposta assolta all'estero.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro")

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Versamento della rata trimestrale dell'imposta di pubblicità.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IVA - Gruppo IVA - Presentazione della dichiarazione per la costituzione del gruppo

Presentazione telematica della dichiarazione di costituzione del gruppo IVA.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Risorse proprie dell'Unione Europea - Versamento della prima o unica rata

Versamento della prima o dell'unica rata ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea.